



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Prot. 5125 del 8-8-2018

16.04.00/2

A tutti gli Uffici centrali e periferici

e p.c.

Al Capo di Gabinetto dell'On. le Ministro

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Circolare n. 24/2019

OGGETTO: Professioni regolamentate di Tecnico del restauro di beni culturali e Restauratore di beni culturali – Procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere

A seguito della pubblicazione dei rispettivi elenchi professionali con DD n. 38 del 23 Marzo 2016 e successivi aggiornamenti, DDG n.183 del 21.12.2018 e successivi aggiornamenti e DDG n.192 del 28.12.2018 –ai sensi degli articoli 29 e 182 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio– le professioni di Tecnico del restauro di beni culturali e Restauratore di beni culturali sono professioni regolamentate, professioni il cui accesso ed esercizio sono subordinati al possesso di specifiche qualifiche professionali determinate per legge.

L'esercizio di una professione regolamentata in Italia da parte di cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari, o di cittadini italiani che abbiano conseguito una qualifica fuori dal territorio nazionale, è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero da parte dell'Autorità Italiana Competente. Il Ministero per i beni e le attività culturali è l'Autorità Italiana Competente per il riconoscimento delle qualifiche estere nell'ambito delle professioni regolamentate di Tecnico del restauro di beni culturali e Restauratore di beni culturali.

Anche per le qualifiche professionali conseguite in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o compreso nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera da parte di un cittadino italiano, europeo o residente entro lo Spazio Economico Europeo o in Svizzera sono in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che ha recepito la direttiva 2005/36/CE, e nel decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.

Sono previste due fattispecie:

- **la libera prestazione di servizi**, una mobilità temporanea che comporta, la presentazione di una dichiarazione preventiva annuale rinnovabile attestante i titoli posseduti e/o un'esperienza professionale di almeno un anno negli ultimi dieci anni (l'anno di esercizio della professione non è richiesto se la professione o la formazione che abilita ad essa è regolamentata);





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

- il **diritto di stabilimento**, che implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato e prevede una procedura di riconoscimento della qualifica estera fondata su un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti in Italia per l'esercizio della professione di Tecnico del restauro di beni culturali e Restauratore di beni culturali e quello svolto dal richiedente, a seguito di presentazione di apposita **domanda**.

La direttiva 2005/36/CE non esclude, per il solo caso di diritto di stabilimento, la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo o al di fuori del territorio dell'Unione Europea. In Italia si applicano in particolare il DPR 394/99, artt. 39, 49 e 50, (attuativo del Testo Unico sull'immigrazione), e il successivo DPR 334/04, che estende ai titoli non UE la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale posseduta. Il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite fuori dall'UE implica tuttavia alcune formalità in più, sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata.

Le modalità di presentazione delle dichiarazioni preventive (nel caso di libera prestazione di servizi), o della domanda di riconoscimento (nel caso di diritto di stabilimento) sono indicate insieme alla rispettiva modulistica e all'elenco della documentazione necessaria sul sito web della DG Educazione e Ricerca all'indirizzo <http://dger.beniculturali.it/professioni/riconoscimento-qualifiche-professionali-estere/>, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

La presentazione della dichiarazione preventiva per la libera prestazione di servizi consente di esercitare immediatamente la professione.

A seguito di domanda di riconoscimento per il diritto di stabilimento l'Amministrazione ha invece quattro mesi per concludere la fase istruttoria mediante:

- Accoglimento della domanda, con apposito decreto pubblicato sul sito web della Direzione Generale.
- Accoglimento della domanda previo superamento di misure compensative (es. superamento di una prova attitudinale o svolgimento di un tirocinio di adattamento), quando esistono differenze sostanziali nella durata o nelle materie relative alla formazione posseduta rispetto a quella italiana; vengono valutati anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un'eventuale diminuzione della misura compensativa.
- Respingimento della domanda quando esistono differenze nella formazione non colmabili o in mancanza dei requisiti previsti dalla direttiva.

Solo all'esito delle suddette procedure nelle forme e nelle modalità indicate sarà dunque consentito l'accesso e l'esercizio delle professioni di Tecnico del restauro di beni culturali e Restauratore di beni culturali in territorio italiano da parte di professionisti in possesso di qualifiche conseguite all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Francesco Scoppola)

